



IL TRIBUNALE DI UDINE

2^ Sezione Civile

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri:

dott. Francesco Venier	Presidente
dott. Annalisa Barzazi	Giudice
dott. Gianmarco Calienno	Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il decreto di data 05/05/2022 dell'intestato Tribunale con cui, in pendenza di istanza di fallimento, è stato concesso alla società Hotel Hammerack srl il termine di giorni 60 (scadenza 1° luglio 2022) per la presentazione della proposta di Concordato e relativa documentazione ex art.161 6° e 10° comma LF;

rilevato che con istanza depositata in data 29 giugno 2022, la società ha chiesto la proroga di detto termine al fine di proseguire le trattative in corso con la società Al.Pe. Invest spa, specializzata nella gestione di partecipazioni in società immobiliari;

rilevato che l'intestato Tribunale ha concesso la proroga del termine di giorni sessanta giorni che, tenuto conto della sospensione feriale, è scaduto in data 30 settembre 2022, senza che la società debitrice depositasse una proposta di concordato o un altro strumento di risoluzione della crisi, come puntualmente rilevato nella comunicazione del CG depositata il 5/10/22;

visto il decreto di convocazione in camera di consiglio per il 20/10/22 della società debitrice ai sensi dell'art.162 2° comma LF, nonché del Commissario Giudiziale e del creditore che ha presentato l'istanza di fallimento pendente (n.9/2022 Reg. Pre-fall.);

rilevato che all'udienza di convocazione, presente anche il PM, la società ricorrente si è limitata ad evidenziare la sussistenza di trattative con i creditori e il creditore procedente a rappresentare di aver depositato desistenza mentre il PM si è rimesso alle decisioni del Tribunale;

rilevato, in ragione della desistenza dell'unico creditore procedente, che non pendono istanze o richieste di fallimento a carico della società resistente;

ritenuto che l'omesso deposito nel termine prorogato del piano e della proposta di concordato preventivo, o di altro strumento di soluzione della crisi, determini l'inammissibilità del ricorso prenotativo depositato dalla società debitrice;

PQM

visto l'art.162 2 °comma LF

dichiara l'inammissibilità del ricorso ex art.161 6° comma LF depositato in data 2/5/22 dalla società Hotel Hammerack srl.

Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Udine il 20/10/22

Il Presidente
dott. Francesco Venier